



Città di Crotona
Segreteria Generale

Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

Revisione	Data	Redazione e Verifica	Approvazione
00	11/06/2019	Segreteria Generale	C.C. n. 20 del 11/06/2019
01	01/03/2021	Segreteria Generale	C.C. n. 36 del 01/03/2021
02	16/04/2021	Segreteria Generale	C.C. n. 45 del 16/04/2021
03	23/06/2021	Segreteria Generale	C.C. n. 81 del 23/06/2021
04	13/12/2021	Segreteria Generale	C.C. n. 149 del 13/12/2021
05	20/05/2022	Segreteria Generale	C.C. n. 23 del 20/05/2022
06	05/10/2022	Segreteria Generale	C.C. n. 86 del 05/10/2022
07	22/12/2022	Segreteria Generale	C.C. n. 150 del 22/12/2022
08	13/03/2023	Segreteria Generale	C.C. n. 16 del 13/03/2023

INDICE

PARTE I

IL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Campo di applicazione)

Art. 2 (Sede del Consiglio comunale)

Art. 3 (Entrata in carica dei consiglieri)

TITOLO II: COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I : OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 4 (Convocazione del Consiglio dopo l'elezione)

Art. 5 (Convalida degli eletti)

Art. 6 (Comunicazione della composizione della Giunta e approvazione degli indirizzi generali di governo)

Art. 7 (Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore)

CAPO II: GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sez. I : GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 (Organizzazione dei gruppi consiliari)

Art. 8 bis (Gruppo misto)

Art. 9 (Sede dei gruppi)

Art.10 (Conferenza dei capigruppo)

Art.11 (Commissione permanente Statuto e regolamenti)

Sez. II: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.12 (Costituzione)

Art.13 (Composizione)

Art.14 (Dimissioni e decadenza)

Art.15 (Presidenza)

Art.16 (Convocazione)

Art.17 (Funzionamento)

Art.18 (Interventi ed audizioni)

Art.19 (Funzioni delle Commissioni)

Art. 19 bis (Commissioni congiunte)

Art.20 (Segreteria Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori)

CAPO III - COMMISSIONI SPECIALI

Art.21 (Commissione Pari Opportunità)

CAPO IV COMMISSIONI D'INCHIESTA E DI STUDIO

Art.22 (Commissioni d'inchiesta)

Art.23 (Commissioni di studio)

TITOLO III: DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I: DIRITTI

SEZ. I: DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art.24 (Diritti dei consiglieri)

Art.25 (Esercizio del diritto dei consiglieri)

Art.26 (Procedure per ottenere in visione atti e documenti)

Art.27 (Procedure per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni)

Art.28 (Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni)

Art.29 (Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione comunale)

SEZ. II: DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO.

Art.30 (Diritto di iniziativa dei consiglieri)

Art.31 (Interpellanze e Interrogazioni)

Art.32 (Mozione)

Art.33 (Svolgimento della discussione sulle mozioni)

Art.34 (Ritiro delle mozioni)

Art.35 (Ordini del giorno)

SEZ. III: ALTRI DIRITTI

Art.36 (Indennità spettante ai consiglieri, rimborso spese per trasferte)

Art.37 (Assicurazioni dei consiglieri contro i rischi)

CAPO II DOVERI

SEZ. I: SEGRETO - ASTENSIONE

Art.38 (Obbligo del segreto)

Art.39 (Astensione)

SEZ. II: ALTRI DOVERI

Art.40 (Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio)

Art.41 (Pubblicità della situazione patrimoniale)

Art.42 (Pubblicità delle spese elettorali)

TITOLO IV: FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I: SESSIONI

Art.43 (Sessioni ordinarie)

Art.44 (Sessioni straordinarie)

Art. 44 bis (Consiglio comunale aperto)

CAPO I – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

SEZ. I: CONVOCAZIONE

Art.45 (Date delle adunanze)

Art.46 (Convocazione del Consiglio e deposito degli atti)

Art.47 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

Art.48 (Seduta di seconda convocazione)

Art.49 (Avvisi per le sedute di aggiornamento)

SEZ. II: ORDINE DEL GIORNO

Art.50 (Compilazione dell'ordine del giorno)

Art.51 (Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)

Art.52 (Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

Art.53 (Avvisi al pubblico)

SEZ. III: ADUNANZE

Art.54 (Adunanze del consiglio)

Art.55 (Numero legale)

SEZ. IV: SEDUTE

- Art.56 (Apertura della seduta)
- Art.57 (Presidenza delle sedute)
- Art.58 (Attribuzioni del Presidente)
- Art.59 (Pubblicità e segretezza delle sedute)
- Art.60 (Nomina degli scrutatori)
- Art.61 (Verifica numero legale)
- Art.62 (Comunicazione del Presidente)
- Art.63 (Argomenti ammessi alla trattazione)
- Art.64 (Ordine di trattazione degli argomenti)

SEZ. V: DISCUSSIONE

- Art.65 (Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)
- Art.66 (Apertura della discussione)
- Art.67 (Intervento dei consiglieri)
- Art.68 (Fatto personale)
- Art.69 (Mozione d'ordine)
- Art.70 (Argomenti di discussione in Commissione consiliare)
- Art.71 (Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione)
- Art.72 (Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno)
- Art.73 (Pareri obbligatori)
- Art.74 (Chiusura della discussione)

SEZ. VI: VOTAZIONE

- Art.75 (Dichiarazione di voto)
- Art.76 (Sistemi e procedure di votazione)
- Art.77 (Votazione palese)
- Art.78 (Votazione segreta)
- Art.79 (Votazione per singole parti)
- Art.80 (Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione)
- Art.81 (Approvazione delle proposte)
- Art.82 (Votazione infruttuosa per parità di voti)
- Art.83 (Indirizzi per le nomine)

SEZ. VII: SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

- Art.84 (Scrutinio)
- Art.85 (Proclamazione dell'esito della votazione)

SEZ. VIII: DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art.86 (Attribuzioni del Presidente)
- Art.87 (Disciplina dei consiglieri)
- Art.88 (Tumulto in aula)
- Art.89 (Disciplina del pubblico)
- Art.90 (Servizio di polizia durante la seduta)

SEZ. IX: PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

- Art.91 (Assessori Comunali – Partecipazione)

SEZ. X: PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

- Art.92 (Partecipazione del Segretario Generale)
- Art.93 (Compiti del Segretario Generale)

Art.94 (Partecipazione dei dirigenti di servizio)

Art.95 (Partecipazione dei revisori dei conti)

SEZ. XI: VERBALIZZAZIONE

Art.96 (Redazione del processo verbale delle sedute)

Art. 96 bis (Registrazione audiovisivo delle sedute consiliari)

Art.97 (Contenuto del verbale)

Art.98 (Firme dei verbali)

Art.99 (Approvazione e rettifiche dei verbali)

CAPO III: DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

SEZ. I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.100 (Competenza del Consiglio)

Art.101 (Ratifica delle deliberazioni d'urgenza)

Art.102 (Adozione delle deliberazioni)

Art.103 (Rpubblicazione delle deliberazioni)

Art.104 (Invalidità e nullità delle deliberazioni)

Art.105 (Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

SEZ. II PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art.106 (Mozioni di sfiducia)

Art.107 (Adozione dei Regolamenti)

Art.108 (Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto)

CAPO IV: CONTROLLI

SEZ. I: CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

Art.109 (Scioglimento del Consiglio)

Art.110 (Surrogazione e supplenze dei consiglieri)

Art.111 (Sospensione e decadenza dei consiglieri)

Art.112 (Rimozione dei consiglieri)

TITOLO V: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.113 (Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica)

Art.114 (Linea di indirizzo e di controllo)

CAPO II: GESTIONE DEI SERVIZI

Art.115 (Assunzione diretta dei pubblici servizi)

Art.116 (Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione)

Art.117 (Riscatto dei servizi affidati in concessione)

Art.118 (La gestione di pubblici servizi mediante " istituzione")

Art.119 (Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni)

Art.120 (Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni)

Art.121 (Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio)

CAPO II: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.122 (Convenzioni)

Art.123 (Consorzi)

Art.124 (Ratifica di accordi di programma)

PARTE III

NORME TRANSITORIE

Art. 125 (Entrata in vigore – abrogazione norme)

PARTE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Comune di Crotone sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i capigruppo.

Art. 2

(Sede del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale ha sede nella Città di Crotone, nell'edificio sito in Piazza della Resistenza.
2. Il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari ed il Sindaco, può stabilire di convocare il Consiglio, o le Commissioni, presso sedi esterne, purchè pubbliche, al Comune per la trattazione di argomenti aventi specifico interesse. In tal caso va data comunicazione al Prefetto della Provincia di Crotone.
3. La segreteria generale funge da segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta, da parte dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

Art. 3

(Entrata in carica dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La deliberazione di surrogazione è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 4

(Convocazione del Consiglio dopo l'elezione)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo la consultazione elettorale, è convocata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea.
2. La seduta deve tenersi perentoriamente entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 5

(Convalida degli eletti)

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma delle leggi 23 aprile 1981, n. 154 e 19 marzo 1990, n.55 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle norme vigenti.

2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che trattasi della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 ed ogni altra disposizione in vigore.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.
5. Il Consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.
6. Nella stessa seduta di cui al comma I, il Consiglio prende atto delle rinunce dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del Consiglio.
7. Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del Consiglio è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data ai sensi dell'art. 5, comma 6, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 6

(Comunicazione della composizione della Giunta e approvazione degli indirizzi generali di governo)

1. Nella stessa prima seduta del Consiglio comunale il Sindaco comunica la composizione della Giunta e quindi gli indirizzi generali di governo che devono essere discussi e approvati in apposito documento.

Art. 7

(Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e, al suo posto, subentra il primo dei non eletti.

CAPO II

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sez. I

GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

(Organizzazione dei gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nella seduta d'insediamento si procede alla costituzione dei gruppi, che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni.
3. Il consigliere che, nel corso del mandato amministrativo, intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
4. I consiglieri possono costituire un gruppo autonomo -e non confluire nel gruppo misto - se in numero di almeno due.
5. Ogni gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo; in mancanza si considera tale il consigliere, appartenente al gruppo, che ha ottenuto il maggior numero di voti, espressi in termini di cifra individuale.

6. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere, altresì, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale.
7. E' facoltà di ogni gruppo consiliare, in presenza della volontà unanime di tutti i componenti, di cambiare la propria denominazione. A tale fine tutti i suddetti componenti del gruppo invieranno al Presidente del Consiglio una comunicazione da loro sottoscritta.

Art. 8 bis

(Gruppo misto)

1. I Consiglieri che, nella prima seduta, dichiarano di non far parte del gruppo nella cui lista sono stati eletti, né dichiarano di aderire ad altra formazione politica presente in Consiglio Comunale o rappresentata in Consiglio Regionale o, anche, in un solo ramo del Parlamento italiano, costituiscono unico gruppo denominato "Gruppo Misto".
2. Il consigliere che, nel corso del mandato amministrativo, si dissocia dal gruppo di appartenenza e non dichiara di aderire ad altra formazione politica, presente in Consiglio Comunale o rappresentata in Consiglio Regionale o, anche, in un solo ramo del Parlamento italiano, aderisce o costituisce il "Gruppo Misto".
3. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un unico gruppo misto, che elegge al suo interno un capogruppo.
4. Nel caso in cui il gruppo misto sia formato da meno di 3 componenti (1 o 2), assume la carica di capogruppo il consigliere che per primo ha aderito al gruppo misto.
5. Per l'attività del gruppo misto valgono le norme previste per gli altri gruppi.

Art. 9

(Sede dei gruppi)

1. Ai gruppi consiliari sono assegnati idonei locali arredati. Qualora non vi sia disponibilità o idoneità dei locali all'interno del Palazzo Comunale, possono essere individuati ed assegnati locali ad esso adiacenti o comunque locali di proprietà del Comune di Crotone.
2. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza loro indirizzata sono notificati o consegnati presso la sede di cui al precedente comma.
3. Le spese per la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento, per il collegamento telefonico e per il funzionamento dei gruppi, sono a carico del bilancio comunale.

Art. 10

(Conferenza dei capigruppo)

1. I capigruppo costituiscono una Commissione consiliare permanente, denominata Conferenza dei capigruppo e coordinata dal Presidente del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo, su sua richiesta o per propria iniziativa, a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza. In tali casi la conferenza può chiedere la partecipazione del sindaco o di un assessore delegato.
4. Per le decisioni ed i pareri della Conferenza che comportino votazioni, ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare concorre con il Presidente alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale, anche tramite l'esame preventivo dell'ordine del giorno di ciascuna seduta di consiglio comunale. La riunione della Conferenza dei capigruppo deve tenersi almeno 7 (sette) giorni utili prima della data dell'adunanza di consiglio comunale.

6. La Conferenza è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori. La Conferenza deve essere inoltre convocata quando lo richiede il Sindaco o un numero di capigruppo che rappresenti almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

7. Le riunioni della Conferenza sono pubbliche. Il Presidente convoca la Conferenza in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.

8. La riunione della Conferenza è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Il numero legale è richiesto solo all'inizio di seduta ed in caso di votazioni.

9. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del loro gruppo a partecipare in loro vece a riunioni della Conferenza.

10. Delle riunioni della Conferenza viene redatto, a cura di dipendente comunale o di soggetto esterno incaricato dal competente responsabile del Comune, verbale sintetico contenente:

- a) indicazione di data, ora e luogo di svolgimento della riunione;
- b) indicazione dei nominativi dei consiglieri partecipanti e dei gruppi di appartenenza, di chi coordina la riunione e di chi verbalizza;
- c) la descrizione degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni prese;
- d) i nominativi degli intervenuti nella discussione;
- e) l'indicazione delle eventuali votazioni.

11. Il verbale è sottoscritto da chi ha coordinato la riunione e dal verbalizzante.

Art. 11

(Commissione permanente Statuto e regolamenti)

1. Il Consiglio comunale, dopo l'approvazione del documento relativo agli indirizzi generali di governo, nomina la Commissione permanente dello Statuto e dei regolamenti.

2. Spetta a detta Commissione:

- a) - studiare e proporre al Consiglio modifiche ed aggiunte allo Statuto comunale, nonché ai regolamenti comunali esistenti;
- b) - elaborare e predisporre nuovi regolamenti che, previa sottoposizione alle commissioni competenti nel merito per le proprie valutazioni, saranno proposti al Consiglio;
- c) - proporre le soluzioni ai quesiti che si presentino circa la interpretazione e l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti;
- d) - esaminare preventivamente tutte le proposte di modifica o integrazione dello Statuto e dei regolamenti, coordinandole in uno schema per articoli che sottopone, con il proprio parere, all'approvazione del Consiglio;
- e) - esprimere, a richiesta, eventuali pareri e suggerimenti riguardanti lo Statuto ed i regolamenti;

3. La Commissione è composta dai consiglieri designati dai gruppi consiliari in loro rappresentanza in ragione di uno per ogni gruppo;

4. Il Consiglio elegge, scegliendo tra i membri della Commissione, il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione stessa.

5. Ai lavori della Commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle Commissioni consiliari permanenti anche quelle relative all'art. 20 - (Segreteria Verbale delle sedute-Pubblicità dei lavori).

Sez.II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12

(Costituzione)

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.24 dello Statuto, costituisce, al suo interno e per tutta la sua durata in carica, le seguenti Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie e preparatorie degli atti di competenza consiliare per come stabilito dal successivo art.19:

1^ Commissione Consiliare:

Controllo e Garanzia (Trasparenza, Affari Istituzionali, Affari Generali);

2^ Commissione Consiliare:

Pianificazione territoriale (Urbanistica), Programmazione e Politiche per lo sviluppo economico e Produttivo, Ambiente, Bilancio, Finanze e Tributi, Patrimonio;

3^ Commissione Consiliare:

Politiche per la Salute, Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, Politiche Assistenziali, Sicurezza, Quartieri, Viabilità e Traffico, Emigrazione ed Immigrazione;

4^ Commissione Consiliare:

Diritto allo studio – Pubblica Istruzione, Università, Cultura, Beni Culturali, Turismo, Sport ed Impiantistica Sportiva, Politiche Giovanili, Spettacolo, Teatro ed attività teatrali, Tempo libero;

5^ Commissione Consiliare:

Economia del mare, Energia, Trasporti, Lavori Pubblici, Verde Pubblico, Politiche Comunitarie, Programmi complessi;

2. Le Commissioni hanno sede in locali adeguati, dotati di arredamento, attrezzature idonee e personale per l'espletamento delle funzioni proprie e per le audizioni.

Art. 13

(Composizione)

1. Le Commissioni permanenti sono costituite da un Consigliere Comunale per ogni singolo Gruppo Consiliare costituito da un massimo di quattro Consiglieri. Ove il Gruppo sia formato da un numero superiore a quattro Consiglieri la rappresentatività in ogni singola Commissione Consiliare è determinata in ragione di 1 componente ogni quattro Consiglieri o frazioni di quattro.

2. Ciascun componente rappresenta il Gruppo Consiliare di appartenenza. Nel caso in cui un Gruppo Consiliare sia rappresentato nelle cinque singole Commissioni da più Consiglieri, ciascuno rappresenta un numero di voti così come stabilito nella deliberazione di nomina delle Commissioni secondo l'indicazione fornita dal Capo Gruppo Consiliare. Il Consigliere componente se impedito a partecipare ai lavori della Commissione può farsi sostituire da altro Consigliere comunale dello stesso Gruppo”;

3. A tale scopo, ciascun singolo Capogruppo designa, dandone comunicazione al Sindaco, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di questi, i nominativi dei Consiglieri che dovranno far parte delle Commissioni, evitando, fintanto possibile, che stessi Consiglieri facciano parte di più Commissioni.

4. Il Sindaco, ricevute le comunicazioni da parte dei Gruppi, iscrive all'o.d.g. del Consiglio Comunale l'argomento relativo alla costituzione delle Commissioni ed il Consiglio Comunale procede, con votazione palese, alla deliberazione di presa d'atto.

Art. 14

(Dimissioni e decadenza)

1. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale, con le procedure previste al comma precedente, provvede alla sostituzione.

Art. 15

(Presidenza)

1. Ciascuna Commissione permanente elegge, nel proprio seno, con distinte votazioni palesi, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario avviene nella prima riunione della Commissione che viene tenuta, convocata dal Presidente del Consiglio, entro venti giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei consiglieri.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce, in tutte le funzioni previste dal presente regolamento, il Vice Presidente.
4. Il Presidente comunica al Sindaco ed al Presidente del consiglio la propria nomina e quella del Vice Presidente e del Segretario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note le nomine predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore Civico ed agli organismi di partecipazione popolare.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente delle commissioni, esclusa la commissione regolamento, che è emanata direttamente dal Consiglio comunale, possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di Membri della Commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del Consiglio Comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 16

(Convocazione)

1. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente, sentito il Vice Presidente, decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione sia adottata dalla Commissione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata, da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, presso il loro domicilio, a mezzo pec o telegramma, almeno **24** ore prima **della seduta**.
Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, inviando l'ordine del giorno.
4. Alla luce del numero di deleghe, spettanti a ciascuna commissione e della loro importanza, si ritiene opportuno che il Presidente convochi almeno cinque volte al mese. A tale scopo, subito dopo l'elezione dei Presidenti delle Commissioni, sarà convocata una Conferenza degli stessi per determinare le sedute mensili di ciascuna Commissione.
5. Qualora il Presidente di Commissione non ottemperi all'obbligo di convocare almeno una volta al mese, i consiglieri componenti della Commissione preposta, anche singolarmente, avranno facoltà di recapitare reclamo scritto al Presidente del Consiglio comunale, che provvederà a richiamare il Presidente di Commissione inadempiente.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale intima al Presidente di Commissione inadempiente di convocare la commissione preposta in tempi ragionevoli; qualora il Presidente della Commissione non ottemperi all'intimazione del Presidente del Consiglio Comunale, quest'ultimo procederà a

presentare richiamo per iscritto. Se entro 15 giorni dal richiamo scritto il Presidente di Commissione non ottemperi al proprio obbligo di convocare la Commissione, il Presidente del Consiglio comunale avrà facoltà di pronunciare il decadimento dalla carica di Presidente di Commissione.

7. In caso di impedimento a convocare da parte del Presidente di Commissione, lo stesso può delegare il Vicepresidente nelle operazioni.

Art. 17

(Funzionamento)

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, a distanza di **quindici minuti** dalla prima, la riunione è valida quando **sono** presenti un **quinto** dei componenti. A richiesta del consigliere, il Presidente ed il Vicepresidente rilascia attestato di partecipazione alla seduta di commissione valevole come giustifica.

2. La seduta è tenuta dal Presidente di commissione. In sua assenza lo sostituisce il Vicepresidente. In mancanza del Presidente e del Vicepresidente, i lavori vengono aperti e condotti dal consigliere anziano, membro effettivo della commissione.

3. In assenza del membro di commissione, lo sostituisce per delega orale altro membro del medesimo gruppo consiliare. Qualora l'impossibilità del membro effettivo di commissione risultasse protratta per oltre 120 giorni consecutivi, il sostituto necessiterà di delega scritta.

4. Le commissioni comunali permanenti sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Qualora il Presidente dovesse richiederlo, l'Amministrazione provvederà a trasmettere lo svolgimento dei lavori della commissione con modalità diretta streaming sui canali ufficiali dell'ente. Il Presidente nel corso della seduta valuterà, sentita la commissione, a seconda delle esigenze che saranno conseguenti alla presenza del pubblico che intende partecipare, l'opportunità di far proseguire i lavori in altra sede ritenuta idonea.

5. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 18

(Interventi ed audizioni)

1. Le Commissioni, a mezzo del Presidente che ne invia formale richiesta scritta, possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni, per essere sentiti su specifiche questioni e/o per fornire i necessari chiarimenti su proposte all'esame delle Commissioni stesse, del Sindaco, degli Assessori, nonché del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Responsabili degli Uffici e degli Enti e di Società Partecipate, i quali hanno l'obbligo di presenziarvi.

In caso di mancata partecipazione ai lavori della commissione da parte di un dirigente che sia stato ritualmente convocato, qualora lo stesso non fornisca adeguata motivazione a giustificazione della sua assenza, il Presidente della commissione informerà dell'accaduto il Nucleo di Valutazione del personale del Comune e il Segretario Generale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, ma senza diritto a voto, alle riunioni di tutte le Commissioni.

2. Le Commissioni, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e sulla gestione del bilancio e del patrimonio, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dagli Assessori, dal Segretario Generale, dai Dirigenti, nonché dai Legali rappresentanti degli enti ed aziende

dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti e relazioni su audizioni di persone. A tale fine, il Presidente formula richiesta scritta al Sindaco, a cura del quale sarà informato il soggetto interessato.

I soggetti richiesti hanno l'obbligo di fornire adeguata risposta, di norma, entro il termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della richiesta, fatta eccezione per motivate difficoltà che devono essere espresse tempestivamente con risposta scritta, nella quale dovrà essere indicato il termine entro cui si provvederà.

3. Le Commissioni possono altresì procedere all'audizione di esperti estranei all'Amministrazione, nonché di rappresentanti di altri enti od associazioni.

Qualora l'audizione avvenga senza oneri, diretti od indiretti per il Comune, l'invito è rivolto dal Presidente della Commissione.

Qualora invece dovessero nascere oneri a carico del Comune, il Presidente segnala al Sindaco l'esigenza dell'audizione indicando i soggetti che la Commissione intende sentire e gli oneri che il Comune deve affrontare.

Il Sindaco interessa la Giunta per l'esame, le determinazioni e per l'eventuale impegno di spesa.

Ove la Giunta decida per il non accoglimento della richiesta, adotta il conseguente provvedimento amministrativo, copia del quale, a cura del Sindaco, viene trasmesso al Presidente.

La Commissione, in tal caso, può richiedere, a maggioranza assoluta dei voti, l'iscrizione della richiesta all'o.d.g. della prima seduta consiliare, affinché la determinazione sia assunta da tale Organo.

Art. 19

(Funzioni delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio, ciascuna nell'ambito dei settori di propria competenza, di effettuare indagini conoscitive relative all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Dirigenti o dai Responsabili dei servizi non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.

3. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'Organo richiedente e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), decorso il quale il Sindaco iscrive le proposte all' o.d.g. del Consiglio Comunale.

Nei casi di convocazione urgente del Consiglio Comunale le proposte di atti per le quali non sia stato possibile sottoporle all'esame delle Commissioni ovvero per quelle che non siano state relazionate dalle Commissioni, il Sindaco provvede ad iscrivere all'o.d.g. dei lavori consiliari ed il Consiglio pregiudizialmente decide la trattazione o il rinvio alle Commissioni competenti.

4. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono **trasmesse via Posta Elettronica Ordinaria (PEO)** al Presidente del Consiglio che le trasmette al Segretario Generale, **al Sindaco e alla Giunta per conoscenza e al Dirigente del Settore competente perché istruisca la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, corredandola dei pareri di**

regolarità tecnica e contabile di cui all'Art. 49, del D.Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.) e del parere del Collegio dei Revisori dei Conti ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti **dalla legge**, la proposta, inserita in procedura, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri sono - tutti o in parte - contrari, la proposta è restituita dal Presidente alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

5. Le determinazioni sulle proposte di deliberazioni trasmesse dal Sindaco ovvero su quelle di iniziativa delle Commissioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei voti, nonché i voti espressi sono sempre rappresentativi della consistenza dei Gruppi consiliari di appartenenza.

Nei casi di determinazioni assunte all'unanimità, relaziona al Consiglio Comunale il Presidente della Commissione. Nei casi, invece, di determinazioni adottate a maggioranza, la Commissione nomina due relatori - uno di maggioranza ed uno di minoranza- e spetta soltanto ad essi illustrare le distinte posizioni assunte.

Art. 19 bis

(Commissioni congiunte)

1. Qualora un argomento ricada nella competenza di più Commissioni queste, d'intesa tra i rispettivi presidenti, possono essere riunite congiuntamente. In tale caso l'avviso di convocazione, da inviarsi ai componenti delle Commissioni interessate, sarà sottoscritto unitamente dai Presidenti.

2. La seduta, delle Commissioni così riunite, sarà presieduta congiuntamente dai relativi Presidenti. Gli stessi dirigeranno i lavori e sarà redatto un unico verbale. Nel caso dovessero sorgere contrasti sulla conduzione della seduta prevarrà l'opinione espressa dal Presidente più anziano di età.

3. Qualora un Consigliere faccia parte di più Commissioni, tra quelle convocate congiuntamente, questi ai fini della determinazione del quorum strutturale è da considerarsi presente in ciascuna delle Commissioni di cui risulta essere componente.

4. Nel caso in cui un Consigliere sia componente in più Commissioni, tra quelle congiuntamente convocate, questi percepirà un unico gettone di presenza.

5. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, relative alle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 19 ter

(Disciplina delle sedute di Commissione)

1. Si rinvia a quanto previsto dagli artt. 86-90 del presente regolamento, con le seguenti precisazioni:

- ove è scritto "Consiglio" deve intendersi "Commissione";

- per quanto concerne i soggetti eventualmente bersaglio di attacchi personali, offese od ingiurie devono intendersi i Consiglieri, coloro che in Commissione intervengono, sono chiamati in audizione, vi partecipano ai sensi dell'art. 18, qualsiasi individuo;

- nel caso di scioglimento della seduta, ex art. 88 comma 2, la Commissione verrà convocata d'urgenza ai sensi dell'art. 16 comma 3.

Il Presidente, nel corso delle sedute, può avvalersi del Corpo dei Vigili Urbani per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

Art. 20

(Segreteria Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale. In sua assenza svolgerà la funzione di Segretario il componente di Commissione eletto oppure un consigliere facente funzioni, che verrà specificato all'interno del verbale di Commissione.
2. Il Segretario redige il verbale della seduta, copia del quale è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.
3. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi essenziali:
 - 1) Luogo, data e ora di convocazione;
 - 2) Ordine del giorno;
 - 3) Presenti;
 - 4) Orari di entrata ed uscita;
 - 5) Orari di apertura e di chiusura dei lavori;
 - 6) Segretario;
 - 7) Eventuali interventi e proposte;
 - 8) Sottoscrizione di Presidente e Segretario".
4. Per i servizi di Segreteria le Commissioni fanno capo ad un apposito Ufficio che è a loro disposizione presso il Segretario Generale.
5. Con cadenza trimestrale il Presidente di Commissione redige relazione riepilogativa sugli argomenti ed i punti trattati all'interno della seduta. La relazione è pubblicata sull'Albo Comunale ed è inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale.

CAPO III

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 21

(Commissione Pari Opportunità)

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi, per gli effetti e per le finalità di cui al 1° e 4° comma dell'art.25 dello Statuto, costituisce al suo interno e per tutta la durata la "Commissione Pari Opportunità".
2. La Commissione è un organo permanente, che si propone di favorire l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini sanciti dall'art. 3 della Costituzione italiana.
3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando per costruire una solida rete di rapporti tra le donne del territorio, tra le realtà e le esperienze femminili esistenti, tra le donne elette nelle istituzioni.
4. La Commissione costituisce articolazione indiretta del Consiglio Comunale ed esercita la propria funzione concorrendo ai compiti di indirizzo del Consiglio medesimo.
Può essere incaricata dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative all'attuazione di programmi, progetti ed interventi.
5. Per quanto attiene a istituzione, finalità, funzioni, compiti, composizione e a tutto ciò che concerne l'operato della suddetta Commissione, si rimanda all'apposito Regolamento Comunale sul funzionamento della CPO.

CAPO IV

COMMISSIONI D'INCHIESTA E DI STUDIO

Art. 22

(Commissioni d'inchiesta)

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dal Sindaco, da Assessori, da altri Componenti degli organi elettivi, dal Segretario Generale, dai Dirigenti o dai Responsabili degli uffici e servizi, dai Rappresentanti del Comune in altri organismi, da Amministratori di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune o dei quali il Comune fa parte.

2. Dette Commissioni sono costituite su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità comunicata dal Collegio dei Revisori dei conti.

3. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale, nonché il numero dei Componenti. Della Commissione fanno parte, in rappresentanza proporzionale dei gruppi di appartenenza, rappresentanti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Coordinatore.

4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta ed allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori, dei Dirigenti e dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei Rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, degli Amministratori e dei Dirigenti di Enti ed Aziende dipendenti dal Comune o dei quali il Comune fa parte. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i Componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Componente della stessa Commissione, incaricato dal Coordinatore e coadiuvato, ove occorra, dal Segretario Generale o da funzionario da questi delegato.

7. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.

8. La relazione sarà illustrata al Consiglio comunale dal Coordinatore della Commissione nei casi di determinazioni assunte all'unanimità. Nei casi, invece, di determinazioni adottate a maggioranza, la Commissione nomina due relatori -uno di maggioranza ed uno di minoranza- e spetta soltanto ad essi illustrare le distinte posizioni assunte.

9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta o al Segretario Generale i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o determinazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.

Qualora siano da attivare procedimenti disciplinari a carico di personale dipendente la relazione è inviata al Segretario Generale per le iniziative di propria competenza.

10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Coordinatore consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Art. 23

(Commissioni di studio)

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni consiliari permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio con la deliberazione d'incarico. Con la medesima

deliberazione sono, altresì, stabilite le modalità e la durata dell'incarico stesso e le competenze dovute agli esperti esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio del Comune.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

3. Per il funzionamento e l'attività di segreteria valgono le norme vigenti per le Commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
CAPO I
DIRITTI
Sez. I
DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 24

(Diritti dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

- a) - di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici comunali;
- b) - di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) - di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse consiliature hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

Art. 25

(Esercizio del diritto dei consiglieri)

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo, è subordinato alla condizione che gli atti, documenti e provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti di istituto e siano necessari per l'esercizio del proprio mandato, per il cui espletamento è necessario prenderne visione; è esercitato, altresì, con i vincoli ed i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 26

(Procedure per ottenere in visione atti e documenti)

1. I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di informazione e di consultazione degli atti rivolgendosi all'ufficio competente, che, salvo casi di accertata e motivata impossibilità, deve immediatamente fornire le informazioni o consentire la consultazione degli atti. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere informazione scritta o copia degli atti dall'ufficio competente o dal Segretario Generale.

2. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti ovvero non si evidenzia la stretta attinenza all'esercizio del mandato pubblico di Consigliere comunale, il Segretario Generale, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

3. Il consigliere interessato può ricorrere al Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il diritto del consigliere deve essere esercitato in maniera corretta e non in contrasto con le finalità della legge, ma esclusivamente per i fini del proprio mandato. È censurabile la richiesta di documenti per fini personali e quindi estranei alla funzione pubblica di controllo a lui spettante.

5. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 27

(Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni)

1. Le copie o le informazioni richieste devono essere rilasciate immediatamente e comunque entro tre giorni dalla richiesta, formulata per iscritto, salvo particolari necessità motivate dalla complessità della pratica. In questo caso la richiesta deve essere soddisfatta entro e non oltre 30 giorni.

2. Il Segretario Generale, entro tre giorni, dalla presentazione della stessa, dispone, con provvedimento stesso in calce alla domanda, che la Segreteria Generale rilasci copia degli atti richiesti.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti ovvero non si evidenzia la stretta attinenza all'esercizio del mandato pubblico di Consigliere comunale, il Sindaco, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio comunale che decide a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 28

(Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni)

1. I consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento.

2. Ai capigruppo vengono inviate, contestualmente all'affissione sull'Albo Pretorio del Comune, elenco completo delle delibere e dei relativi allegati delle sedute di Giunta.

3. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo ed ai diritti di segreteria.

Art. 29

(Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione comunale)

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il Sindaco, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali e da enti dipendenti dalla Provincia, nonché dalle società a partecipazione comunale.

2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al Sindaco che, tramite la Segreteria Generale del Comune, provvederà ai successivi adempimenti.

3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti il Sindaco, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

4. Il consigliere, la cui domanda sia stata respinta, può ricorrere al Consiglio comunale che decide a maggioranza assoluta dei votanti nella prima seduta utile.

Sez. II

DIRITTO DI INIZIATIVA.

PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, MOZIONI
E ORDINI DEL GIORNO

Art. 30

(Diritto di iniziativa dei consiglieri)

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.

2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché tramite interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.

3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente che ne informa il Sindaco e ne trasmette copia al Dirigente del settore competente per l'espletamento dell'istruttoria. Il predetto Dirigente è comunque tenuto a fornire l'assistenza tecnica al Consigliere proponente per la formulazione della proposta.
4. Ciascun consigliere può aderire a interrogazioni, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere.

Art. 31

(Interpellanze e Interrogazioni)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale, per la quale viene richiesta una sintetica risposta orale in Consiglio, circa i motivi della condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento o della conduzione del Consiglio Comunale su un determinato argomento. Il Sindaco può delegare un Assessore per la risposta.
2. L'interpellanza viene presentata per iscritto, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, al Presidente del Consiglio Comunale che provvede con la prima convocazione utile all'inserimento nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e ne dà immediata comunicazione al Sindaco. Le interpellanze vengono discusse nei limiti di tempo della prima ora della seduta del Consiglio. Ogni consigliere può sottoscrivere interpellanze proposte da altri.
3. L'illustrazione della questione deve essere contenuta entro cinque (5) minuti, così come la risposta da parte del Sindaco o di un Assessore da lui delegato o, quando la questione abbia per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, da parte del Presidente. Alla risposta può replicare solo il Consigliere che ha posto la questione, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo la sua dichiarazione entro tre (3) minuti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati possono essere svolte congiuntamente.
5. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni che consistono in una domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
6. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e trasmesse all'Ufficio del Consiglio Comunale che provvede ad inviarle immediatamente al Sindaco.
7. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario; questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la trattazione o vi rinunci, può essere sostituito da un altro dei firmatari.
8. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale, su richiesta dell'interrogante, fa pervenire ai Consiglieri Comunali copia della stessa.
9. In caso di mancata risposta, o qualora il Consigliere si ritenga insoddisfatto, il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interrogazione per la trattazione nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, dando facoltà al Consigliere di illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di 5 (cinque) minuti. Anche la relativa risposta non deve superare i 5 (cinque) minuti.
10. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 3 (tre) minuti.
11. Quando l'interrogazione o l'interpellanza hanno carattere urgente possono essere proposte durante l'adunanza. Sul carattere urgente dell'iniziativa si pronuncia il Consiglio Comunale per alzata di mano senza apertura di discussione. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta al proponente entro 5 (cinque) giorni da quello di presentazione.

Art. 32

(Mozione)

1. La mozione consiste in una proposta diretta a sollecitare o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività del Sindaco e della Giunta in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco, mediante deposito in Segreteria Generale, e sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale qualora pervenga prima della formulazione dello stesso. In apertura di seduta il Sindaco dà notizia delle mozioni presentate dopo la formulazione dell'ordine del giorno, che saranno portate alla successiva seduta.
3. La discussione della mozione ha comunque luogo non oltre la seconda seduta successiva alla presentazione e, comunque, non oltre i trenta giorni successivi dall'ultimo Consiglio Comunale svolto.
4. Ogni Consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di una mozione.
5. La mozione, consistente in una proposta di deliberazione, dovrà essere istruita e corredata dei pareri come previsto per Legge.
6. Le mozioni vengono discusse nella prima ora della seduta del Consiglio comunale.

Art. 33

(Svolgimento della discussione sulle mozioni)

1. Alle mozioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezioni II del presente regolamento.
2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto dall'articolo 71 del presente regolamento.
3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.
4. Qualora siano state presentate, su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione la abbiano illustrata.

Art. 34

(Ritiro delle mozioni)

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 35

(Ordini del giorno)

1. Ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del Consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo.
2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.
3. Ciascun consigliere può presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al precedente comma 1, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta. In tal caso all'esame ed alla discussione si può procedere solamente con il consenso di *due terzi dei* consiglieri comunali presenti.
4. Ogni consigliere può presentare, nella stessa seduta, non più di un ordine del giorno.

Sez. III

ALTRI DIRITTI

Art. 36

(Indennità spettante ai consiglieri, rimborso spese per trasferte)

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle commissioni consiliari a cui partecipano quali membri effettivi o delegati. In nessun caso l'ammontare percepito complessivamente in un mese da un consigliere comunale (per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari) può superare un importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco.
3. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate del pernottamento, soggiorno e viaggio, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 37

(Assicurazione dei consiglieri contro i rischi)

1. L'Ente Comunale si impegna a sottoscrivere polizze assicurative nei confronti dei consiglieri in carica connesse all'espletamento del loro mandato.

CAPO II

DOVERI

Sez. I

SEGRETO-ASTENSIONE

Art. 38

(Obbligo del segreto)

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi indicati dalla legge.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

Art. 39

(Astensione)

1. Oltre ai casi di astensione, di cui all'articolo 80 del presente regolamento, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile riguardo le cause di astensione per incompatibilità.

Sez. II

ALTRI DOVERI

Art. 40

(Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio)

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze.
2. Il Consiglio, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, dello statuto, dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengono a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi.
3. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di un qualunque elettore del Comune, decorso un termine non inferiore a dieci gironi dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

Art. 41

(Pubblicità della situazione patrimoniale)

1. I consiglieri devono:
 - a) - depositare, entro tre mesi dalla proclamazione:
 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di

amministratore o di Sindaco, apponendovi la formula" sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF;

b) - depositare, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'IRPEF, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;

c) - depositare, entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) il Sindaco diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

3. Il Consiglio prende atto dell'avvenuto deposito dei documenti di cui al precedente comma e della eventuale diffida a provvedere.

4. Per quanto attiene alla modulistica occorrente, nonché per ogni altro richiamo normativo, si fa riferimento allo speciale regolamento comunale vigente.

Art. 42

(Pubblicità delle spese elettorali)

1. I candidati alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente dichiarazione contenente il preventivo delle spese che intendono sostenere per la propria campagna elettorale all'atto del deposito delle candidature.

Tale documento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune.

2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati, anche non eletti, devono depositare presso la Segreteria Generale dell'Ente dichiarazione contenente il rendiconto delle spese sostenute per la propria campagna elettorale.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

SESSIONI

Art. 43

(Sessioni ordinarie)

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria:

a) - due volte l'anno, nei modi e termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Comune, delle aziende speciali e delle istituzioni;

b) - di norma, almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta ne ricorra la necessità, per l'adozione degli atti fondamentali di sua competenza ai sensi di legge.

2. Nel corso delle sessioni ordinarie, la cui durata è prorogabile con deliberazione del Consiglio, possono essere trattati altri argomenti da iscriversi all'ordine del giorno.

Art. 44

(Sessioni straordinarie)

1. Quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria:

a) - per determinazione del Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco;

b) - limitatamente a specifici ordini del giorno per acquisire il contributo di opinioni e di conoscenze di parlamentari, rappresentanti del governo nazionale, rappresentanti della regione, della provincia di altri comuni, nonché degli organismi politici e sindacali, delle associazioni e di cittadini esperti sull'argomento all'ordine del giorno;

c) - per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune;

3. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, la seduta può svolgersi nella sede abituale oppure, per esigenze di carattere tecnico organizzativo, in altro luogo. La seduta del Consiglio inizierà con la presentazione dell'argomento in discussione. Seguiranno gli interventi dei consiglieri comunali che ne faranno richiesta e del sindaco. Terminata tale fase sarà data la parola a coloro, tra gli invitati, che ne faranno richiesta. Seguiranno interventi dei consiglieri e del sindaco che vorranno fornire chiarimenti ritenuti necessari. **Ogni intervento non può avere una durata superiore a 8 minuti.**

Terminata la discussione con i soggetti invitati, questi lasceranno l'emiciclo e il Consiglio continuerà secondo le consuete regole.

4. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma, la domanda deve essere presentata per iscritto al Presidente del Consiglio e al Sindaco con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

5. Allegate alla domanda devono essere presentate, nel testo che si intende sottoporre all'approvazione del Consiglio, le proposte di deliberazione riferite agli oggetti indicati, ai fini delle espressioni da parte dei Dirigenti dei pareri di regolarità tecnica e contabile nonché, ove necessario, dell'attestazione di copertura finanziaria.

Art. 44 bis

(Consiglio comunale aperto)

1. Per consiglio comunale aperto è da intendersi una seduta del Consiglio nella quale la popolazione è invitata a parteciparvi, a intervenire e a esprimere la propria opinione in ordine all'argomento all'ordine del giorno.

2. Il consiglio comunale aperto può essere convocato su decisione del Presidente del Consiglio, oppure su richiesta del Sindaco, di 1/3 dei consiglieri, della conferenza dei capigruppo per discutere di un argomento di particolare interesse per la cittadinanza che per tale motivo si ritiene opportuno consultare. Il Presidente del Consiglio procederà alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta e la seduta può svolgersi nella sede abituale oppure, per esigenze tecnico-organizzative, in altro luogo al fine di consentire un'ampia partecipazione della cittadinanza.

3. La seduta del consiglio inizierà con la presentazione dell'argomento in discussione. Seguiranno gli interventi dei consiglieri comunali che ne faranno richiesta e del Sindaco. Terminata tale fase sarà data la parola a coloro tra il pubblico che ne avranno fatto richiesta scritta al protocollo del Comune nell'arco di tempo compreso fra le 48 e le 24 ore precedenti il consiglio comunale, allegando fotocopia del documento di riconoscimento. Successivamente interverranno i consiglieri e il Sindaco che vorranno fornire i chiarimenti necessari. Ogni intervento non può avere una durata superiore a 4 minuti.

4. Alla seduta possono essere, altresì, invitati e chiedere la parola rappresentanti del governo nazionale, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni nonché degli organismi politici, sindacali, di partecipazione popolare e delle associazioni interessate al tema in discussione. Anche in tal caso seguiranno interventi dei consiglieri e del sindaco che vorranno chiarimenti ritenuti necessari. Ogni intervento non può avere una durata superiore a 4 minuti.

5. Terminati gli interventi il consiglio continuerà secondo le consuete regole.

CAPO I

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CONSILIARE

Sez. I

CONVOCAZIONE

Art. 45

(Date delle adunanze)

1. E' competenza del Presidente del Consiglio fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle eventuali riunioni urgenti.
2. La riunione a richiesta del quinto dei Consiglieri deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al Segretario Generale dell'Ente, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione del numero di protocollo e dalla data di ricezione.

Art. 46

(Convocazione del Consiglio e deposito degli atti)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. È convocato in via d'urgenza quando sussistono motivi che rendano indilazionabile la convocazione dell'adunanza, per la trattazione di determinati argomenti.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente del Consiglio tramite l'avviso di convocazione, comunicato a tutti i Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori, utilizzando all'uopo la posta elettronica certificata (PEC). In caso di materiale impossibilità di utilizzare la posta elettronica certificata e su richiesta motivata del singolo consigliere comunale, l'avviso di convocazione potrà essere consegnato tramite messo comunale nel domicilio eletto a Crotone comunicato dal Consigliere all'Ufficio del Consiglio comunale.
I Consiglieri e gli Assessori sono tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio del Consiglio le eventuali variazioni.
3. L'avviso di convocazione, cui è allegato l'ordine del giorno, deve contenere il giorno, l'ora e il luogo di convocazione, il tipo di seduta, la data e la sottoscrizione. Con un unico avviso di convocazione è possibile prevedere la seduta di prima e di seconda convocazione in date diverse.
4. L'avviso di convocazione delle adunanze ordinarie è inviato o recapitato a ciascun consigliere, al Sindaco e agli Assessori almeno cinque (5) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
5. Nei casi di urgenza, l'avviso e l'Ordine del giorno sono inviati ai Consiglieri, al Sindaco e agli assessori almeno 48 ore prima dell'adunanza. Solo in casi straordinari ed eccezionali è possibile derogare a questi termini.
6. L'inserimento di argomenti ulteriori all'Ordine del giorno relativo ad adunanze già convocate è ammesso per argomenti di urgente trattazione. L'avviso di integrazione dell'Ordine del giorno recante l'elenco degli argomenti deve essere consegnato almeno 48 ore prima dell'adunanza ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori. Anche in questo caso vale quanto disposto al precedente comma 5.
7. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'adunanza (proposte di deliberazione, mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, ecc.), all'atto della convocazione del consiglio, vengono depositati a mezzo pec, entro i termini previsti per la convocazione, a libera visione dei componenti del Consiglio comunale e degli Assessori.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno in via d'urgenza sono depositati almeno quarantotto ore prima della riunione.
8. L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione si ritiene in ogni caso sanato qualora il Consigliere interessato intervenga alla riunione del Consiglio per la quale è stato convocato.
9. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti all'adunanza stessa lo richieda, ogni deliberazione può essere differita ad un'altra seduta, ove il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

Art. 47

(Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) - l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
 - b) - il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;

- c) - il giorno, l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione;
- d) - la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
- e) - la data e la firma del Presidente del Consiglio, o di chi ne fa le veci.

Art. 48

(Seduta di seconda convocazione)

1. Qualora, a seguito della convocazione del Consiglio, la seduta non ha luogo per mancanza del numero legale viene steso verbale di infruttuosità nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti.
2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di tale seduta, dichiarata deserta, costituiscono ordine del giorno per la seduta successiva di seconda convocazione.
3. Qualora nel corso della seduta di prima convocazione venisse a mancare il numero legale, l'argomento in trattazione e tutti gli altri iscritti all'ordine del giorno vengono iscritti alla seduta successiva di seconda convocazione.
4. Allorquando la seduta di seconda convocazione sia stata prevista, con fissazione del giorno ed ora, nell'avviso di convocazione, la comunicazione di diserzione di seduta dovrà essere effettuata ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta.
5. Tale comunicazione va fatta a mezzo pec, ovvero, ove i tempi siano estremamente ristretti, anche a mezzo telefonico. In tale caso il Responsabile dell'Ufficio "Consiglio e Giunta" attesterà, con dichiarazione da conservarsi agli atti del Consiglio, l'avvenuta comunicazione indicando il giorno ed ora esatti, nonché il soggetto a cui è stata data la comunicazione.
6. La seconda convocazione non può mai effettuarsi nello stesso giorno della prima convocazione.
7. L'ordine del giorno della seconda convocazione deve essere lo stesso della prima convocazione dichiarata deserta. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere alla iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i consiglieri nelle forme e nei termini di cui all'articolo 46 del presente regolamento e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

Art. 49

(Avvisi per le sedute di aggiornamento)

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, anche a mezzo pec, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal Consiglio.
2. Ove, nel corso della seduta, viene disposta la sospensione con aggiornamento ad horas, non è dovuta alcuna comunicazione ai Consiglieri assenti al momento della interruzione.
3. In particolar modo non è dovuta alcuna comunicazione allorquando la seduta si tiene in ore mattutine ed è disposta interruzione con ripresa nelle ore pomeridiane o serali. Ugualmente allorquando la seduta si tiene in ore serali ed è disposta interruzione con ripresa nelle ore mattutine del giorno successivo.

Sez. II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 50

(Compilazione dell'ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente del Consiglio, sulla base della elencazione fornita dal Sindaco e tenuto conto delle istanze depositate dai consiglieri comunali nei termini indicati nel presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da consentire ai consiglieri di rendersi conto dell'oggetto da trattare.

3. Le mozioni, gli ordini del giorno, nonché le istanze e proposte dei Consiglieri comunali sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

Art. 51

(Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno)

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla legge.
2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 52

(Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria generale almeno cinque giorni prima della riunione o 24 ore prima in caso d'urgenza.
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri prescritti, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art. 53

(Avvisi al pubblico)

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna sessione o seduta deve, sotto la responsabilità del titolare dell'Ufficio "Consiglio e Giunta", essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
2. Dalla convocazione del Consiglio viene altresì data comunicazione alle redazioni delle televisioni e dei giornali locali, inviando copia dell'avviso di convocazione.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio, la bandiera nazionale e quella raffigurante i colori della Città, sono esposte nel palazzo comunale.

Sez. III

ADUNANZE

Art. 54

(Adunanza del consiglio)

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Appena è raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio dispone che il Segretario Generale faccia l'appello nominale.
3. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella stabilita e di cui al comma I, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei consiglieri intervenuti.

Art. 55

(Numero legale)

1. Il Consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al Comune (16).
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, ai sensi del comma 3 dell'articolo precedente, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui all'art.48 del presente regolamento, il

numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Sez. IV
SEDUTE

Art. 56

(Apertura della seduta)

1. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta, invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale dei consiglieri. Accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Art. 57

(Presidenza delle sedute)

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, salvo le eccezioni di legge.

Art. 58

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento sia da parte dei consiglieri che da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, coadiuvato dai Presidenti delle Commissioni, organizza l'attività delle Commissioni, programmandone i lavori.

4. Il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 59

(Pubblicità e segretezza delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:

a) - quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;

b) - quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il Consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;

c) - quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) - quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Art. 60

(Nomina degli scrutatori)

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta, il Presidente sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni, anche segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.

Art. 61

(Verifica del numero legale)

1. Il Presidente non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, se il Consiglio sia, o meno, in numero legale.

2. Ogni consigliere può chiedere, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale. Tale verifica deve essere effettuata prima di procedere alla votazione dell'argomento, in discussione al momento della richiesta.
3. Accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore ai quindici minuti. Si procede quindi, a cura del Segretario Generale, ad un nuovo appello: constatata la mancanza del numero legale, il Presidente, dichiara la diserzione della seduta per l'argomento in discussione e per tutti gli altri, non trattati, iscritti all'ordine del giorno e dichiara sciolta la seduta.
4. Ogni Consigliere che si allontana, anche temporaneamente, dall'aula o che abbandona la seduta è obbligato, ai fini della fedeltà del verbale, a darne comunicazione al Segretario Generale.

Art. 62

(Comunicazione del Presidente)

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. Tali comunicazioni non danno luogo a discussioni. Sulle stesse possono essere presentate mozioni che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento.
3. Tale diritto può essere esercitato, previa richiesta di parola, da ogni consigliere comunale.

Art. 63

(Argomenti ammessi alla trattazione)

1. Il Consiglio non può deliberare, nè discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione di quanto stabilito all'articolo 35 del presente regolamento.

Art. 64

(Ordine di trattazione degli argomenti)

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente, il Sindaco o ciascun consigliere, può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. L'opposizione all'inversione dell'ordine del giorno è esposta da un solo Consigliere, anche se diversi abbiano chiesto di intervenire, e la motivazione, da riferirsi a questioni di pubblico interesse, deve essere espressa con un intervento non superiore ai due minuti.
4. Nelle sedute convocate in via di urgenza, qualora il Consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi di urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al presente Regolamento.
5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) - relazione illustrativa;
 - b) - discussione con interventi;
 - c) - replica del relatore;
 - d) - chiusura della discussione;
 - e) - dichiarazione di voto;
 - f) - votazione delle proposte;
 - g) - proclamazione dell'esito delle votazioni;
 - h) - votazione eventuale dell'immediata esecutività dell'atto.
6. Al fine di disciplinare i lavori del Consiglio, la trattazione degli argomenti relativi ad interrogazioni ed ordini del giorno non può superare la durata complessiva di un'ora.

7. Se allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del Consiglio, a maggioranza assoluta dei presenti, a proseguire la trattazione dell'oggetto in discussione.

Sez. V
DISCUSSIONE

Art. 65

(Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva)

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta oppure una breve sospensione della trattazione dell'argomento.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri. In tal caso la discussione può continuare solo se la richiesta, dopo che su di essa abbiano parlato, con intervento della durata massima di due minuti, non più di un consigliere a favore ed uno contro, venga respinta con votazione per alzata di mano.

Art. 66

(Apertura della discussione)

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente ovvero dal consigliere relatore o proponente, ovvero, ancora, dal Presidente della Commissione consiliare competente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del Segretario Generale o di altro Dirigente del Comune o di un consulente esterno che abbia avuto incarico specifico sulla questione di cui alla proposta.
4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i quindici minuti nelle sessioni ordinarie ed i dieci minuti nelle sessioni straordinarie.
5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta.

Art. 67

(Intervento dei consiglieri)

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno vengono posti in coda all'elenco degli interventi. E' tuttavia consentito lo scambio di turno previa comunicazione al Presidente.
2. Il Presidente può proporre all'assemblea la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola, con interventi di durata massima di due minuti, un consigliere a favore ed uno contro; dopodiché il Consiglio decide per alzata di mano.
3. I consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
4. L'intervento non può eccedere la durata di **otto** minuti nelle sessioni ordinarie e in quelle straordinarie, ad eccezione delle sedute relative all'insediamento della Giunta, a mozioni di

sfiducia, di bilancio per le quali la durata dell'intervento è di 20 minuti per i capigruppo e 15 minuti per gli altri consiglieri.

5. E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai tre minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

6. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

7. Nella ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al Consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.

8. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.

9. Nella sala consiliare viene installato un orologio murale in posizione visibile che consenta il rispetto della durata degli interventi.

Art. 68

(Fatto personale)

1. Il "fatto personale" sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il Presidente decide sulla fondatezza.

3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Il consigliere, che nel corso di una discussione sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al Consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 69

(Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.

2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre due minuti, un consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 70

(Argomenti di discussione in Commissione consiliare)

1. Gli argomenti, già discussi in Commissione consiliare e sui quali non si sia manifestato dissenso, sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più consiglieri.

Art. 71

(Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione)

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

3. Il Consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 72

(Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno)

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che sia ritenuto dal Presidente. Gli emendamenti, ove accolti dal presentatore dell'ordine del giorno, non sono posti in votazione.
2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi ed infine gli emendamenti aggiuntivi.
3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello cui si riferiscono.
4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.
5. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione.
6. Gli interventi dei consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare rispettivamente i tre e i cinque minuti.
7. Se un emendamento od un ordine del giorno, approvati, comportino una nuova o maggiore spesa, l'argomento deve essere necessariamente rinviato ad altra seduta del Consiglio per consentire l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria ai sensi di legge.

Art. 73

(Pareri obbligatori)

1. Il Segretario Generale del Comune, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri prescritti dalla vigente legislazione siano allegati alle proposte di deliberazioni cui si riferiscono.
2. Qualora nel corso della discussione siano presentati emendamenti alla proposta depositata agli atti del Consiglio, sugli stessi devono essere seduta stante espressi i pareri di regolarità tecnica-amministrativa, contabile.
3. Ove i Dirigenti preposti non siano presenti in aula ovvero, se presenti, chiedano termini per l'esame della proposta emendata non può essere sottoposta a votazione e viene rinviata alla seduta successiva.

Art. 74

(Chiusura della discussione)

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Sindaco e del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, se del caso, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Chiusa la discussione, nessun consigliere può prendere la parola.

Sez. VI

VOTAZIONE

Art. 75

(Dichiarazione di voto)

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre minuti.

5. E' facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni. Gli stessi concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Art. 76

(Sistemi e procedure di votazione)

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. E' consentita l'adozione di sistemi di votazione elettronici.

Art. 77

(Votazione palese)

1. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.
3. Il Presidente, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.
4. Nella votazione per appello nominale, il Presidente fa eseguire dal Segretario Generale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "si" per approvare, "no" per respingere oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono devono dichiararlo espressamente.
6. Il Presidente, ove sorgano incertezze sul risultato della votazione, indice nuova votazione procedendo separatamente per il voto a favore, per quello contrario e per la dichiarazione di astensione.
7. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, risulterà approvato quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 78

(Votazione segreta)

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) - se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) - se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome o i nomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare.
5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.
6. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.
7. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario Generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte.

Art. 79

(Votazione per singole parti)

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 80

(Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione)

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso il Comune, le istituzioni e le aziende comunali dal medesimo amministrate, o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Debbono astenersi pure in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
2. I consiglieri interessati, a norma del precedente comma, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

Art. 81

(Approvazione delle proposte)

1. Una proposta, nelle sedute di prima convocazione, non si intende approvata se non è presente almeno la metà dei consiglieri e se non è adottata a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative o regolamentari dispongano diversamente.
2. Nelle sedute di seconda convocazione, le deliberazioni, con eccezione di quelle indicate al successivo comma, sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati e se adottate a maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi per i quali norme legislative o regolamentari prevedano quorum qualificati.
3. Le deliberazioni relative alla contrazione dei mutui ed all'approvazione del P.S.C. non sono valide se non risultino adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.
4. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
5. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritengono approvati quelli che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.

Art. 82

(Votazione infruttuosa per parità di voti)

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli organi di governo.

Art. 83

(Indirizzi per le nomine)

1. Il Consiglio Comunale definisce, con specifico provvedimento, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni che verranno effettuate dal Sindaco.
2. In tali indirizzi dovrà prevedersi la presenza di entrambi i sessi, ai sensi di Legge e dello Statuto. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti ed affini al terzo grado del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.

3. E' fatto divieto ai consiglieri comunali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune di Crotone.

4. E' fatto, altresì, divieto al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali di assumere incarichi o consulenze professionali da parte di cittadini in attività di contrasto con il Comune.

5. Il Consiglio Comunale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e designazione dei propri rappresentanti, dell'uno e dell'altro sesso, presso enti, aziende ed istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso la nomina avviene a maggioranza assoluta.

6. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

7. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal Consiglio comunale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.

8. La procedura, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, si applica ogni qual volta si debba procedere a votazioni con voto limitato a due o più persone, in forza di disposizioni di legge.

Sez. VII

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 84

(Scrutinio)

1. L'accertamento della somma dei consensi prodottasi, mediante la votazione palese, compete al Presidente con l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori.

2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 78, comma 5, del presente regolamento. Essi:

a) - accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti, detratti gli astenuti;

b) - accertano il numero delle schede bianche;

c) - dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.

3. L'esito dello spoglio delle schede viene comunicato, a cura degli scrutatori, al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.

4. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 85

(Proclamazione dell'esito della votazione)

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente ne proclama il risultato.

Sez. VIII

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 86

(Attribuzioni del Presidente)

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:

a) - di sospendere e sciogliere la seduta;

b) - di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al seguente articolo del presente regolamento e di disporre l'espulsione dall'aula;

c) - di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 87

(Disciplina dei consiglieri)

1. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà e senza muovere attacchi personali al Presidente, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri, al Segretario Generale, a chiunque del personale dipendente o nei confronti di cittadini.
2. Se un consigliere contravviene a quanto previsto dal precedente comma ovvero pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama, nominandolo.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto e delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non si farà menzione nel verbale della nota di biasimo.
6. Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad offese od ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli assessori, altri consiglieri, ovvero nei confronti di altri soggetti (personale dipendente o cittadini) od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dispone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consigliere colpito dal provvedimento può appellarsi al Consiglio il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 88

(Tumulto in aula)

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende se e quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dall'articolo 46 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

Art.89

(Disciplina del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio, fatti salvi i soggetti di cui alla successiva Sezione X, può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il Presidente, il Sindaco, gli Assessori ed i consiglieri.
2. Un'apposita collocazione logistica sarà riservata ai giornalisti della stampa scritta e delle televisioni. Gli operatori televisivi, previamente autorizzati dal Presidente, opereranno da postazioni fisse. I fotografi, ancorchè autorizzati dal Presidente, accederanno nel perimetro riservato al Consiglio solamente ad inizio di seduta.

3. E' fatto divieto assoluto ai soggetti avanti indicati, a qualsiasi persona estranea al Consiglio ed allo stesso personale di servizio, accedere nel perimetro riservato al Consiglio durante l'effettuazione di votazioni.

4. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

5. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina ai Vigili Urbani di espellere gli autori del disordine. Ove questi non sia individuabile o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

6. In caso di oltraggio al Presidente, al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri ed al Personale di servizio, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 90

(Servizio di polizia durante la seduta)

1. Il Presidente, durante le sedute, si avvale del Corpo dei Vigili Urbani per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Sez. IX

PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 91

(Assessori Comunali – Partecipazione)

1. Gli assessori comunali non sono componenti del Consiglio e, pertanto, non concorrono alla formazione del numero legale.

2. Partecipano alle sedute del Consiglio in quanto collaboratori del Sindaco e possono relazionare su argomenti e materie specifiche.

Sez. X

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DI SETTORE E/O DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 92

(Partecipazione del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento anche temporaneo lo sostituisce il Vice Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale prende la parola, su specifici argomenti o per rispondere a chiarimenti o pareri richiesti da Consiglieri, previa formale determinazione ed invito del Presidente.

4. Nel caso in cui ricorrano condizioni di interesse all'atto ovvero si tratti di questioni che lo riguardano, il Segretario Generale si allontana dall'aula ed è sostituito, se presente, dal Vice Segretario ovvero da un Consigliere designato dal Presidente.

Art. 93

(Compiti del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, collabora con il Presidente al regolare svolgimento dei lavori, sottoscrive il processo verbale delle sedute, redatto a cura del Responsabile dell'Ufficio "Consiglio e Giunta" presente alla seduta ed incaricato della verbalizzazione.

2. Il Segretario Generale esprime una consulenza giuridica sugli emendamenti alle proposte di deliberazioni; e, ove per il parere sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informare il Presidente che proporrà il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 94

(Partecipazione dei dirigenti di servizio)

1. I dirigenti responsabili di servizio presenziano alle sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno argomenti e proposte sulle quali hanno espresso parere di regolarità.
2. I dirigenti di cui sopra devono partecipare alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo. A dette sedute deve partecipare il Dirigente del servizio ragioneria con diritto di intervento per esprimere il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti in aula con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del conto.
3. I dirigenti di servizio prendono la parola su richiesta del Presidente.
4. Il Consiglio comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente responsabile del settore ragioneria.

Art. 95

(Partecipazione dei revisori dei conti)

1. I revisori dei conti possono presenziare alle sedute del Consiglio comunale, prendendo il posto loro riservato.
2. I revisori possono prendere la parola:
 - a) - durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) - per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
 - c) - per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d) - per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

SEZIONE XI

VERBALIZZAZIONE

Art. 96

(Redazione del processo verbale delle sedute)

1. Di ogni seduta il Responsabile dell'Ufficio "Consiglio e Giunta", redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale. Il processo verbale è sottoscritto anche dal Segretario Generale con specifico riferimento alle deliberazioni adottate.
2. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 96 bis

(Registrazione audiovideo delle sedute consiliari)

1. Le sedute del Consiglio Comunale vengono registrate attraverso riprese audiovisive e riportate sul sito internet del Comune di Crotone.

Art. 97

(Contenuto del verbale)

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è formata e manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Il processo verbale deve:

- a) - indicare il giorno e l'ora d'inizio della seduta;
- b) - specificare se la seduta si svolga in prima o seconda convocazione;
- c) - indicare i nomi dei consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- d) - riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- e) - riportare i punti principali della discussione;
- f) - indicare, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, il nome, ove occorra, di coloro che si sono astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
- g) - far constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto e per le parti essenziali riferite all'argomento in discussione.

4. I consiglieri, che intendono richiedere che il testo delle dichiarazioni e degli interventi svolti sia integralmente trascritto a verbale, presentano al Segretario Generale il testo scritto delle dichiarazioni e degli intervenuti svolti.

5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza, limitandosi a riportare le deliberazioni adottate.

6. Non devono essere riportate nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

Art. 98

(Firma dei verbali)

1. I verbali delle sedute del Consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 99

(Approvazione e rettifiche dei verbali)

1. Il verbale viene depositato nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione.

2. In apertura di ciascuna seduta consiliare può iscriversi all'ordine del giorno, come primo punto, la trattazione afferente l'approvazione dei verbali della seduta precedente al fine di validarne l'autenticità e la veridicità rispetto ai contenuti espressi nella seduta consiliare di riferimento.

3. In sede di approvazione del verbale della seduta precedente, ciascun consigliere può richiedere la rettifica di proprie dichiarazioni messe a verbale, delle quali si contesta la conformità a quanto realmente rappresentato in seduta, salva la facoltà del Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, di verificare la registrazione della seduta ed eventualmente di contestare al consigliere medesimo la proposta rettifica.

CAPO III

DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sez. I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 100

(Competenza del Consiglio)

1. Il Consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali, ed agli atti che gli siano attribuiti da leggi, statali e regionali.

2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

Art. 101

(Ratifica delle deliberazioni d'urgenza)

1. Il Consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla Giunta comunale ai sensi di legge, previo accertamento:
 - a) - dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio;
 - b) - che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
 - c) - che la deliberazione è stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.
2. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 102

(Adozione delle deliberazioni)

1. Il Consiglio adotta le deliberazioni secondo il testo delle proposte votate, degli eventuali emendamenti approvati ed in base alla documentazione depositata.
2. La deliberazione deve constare dei seguenti elementi essenziali:
 - a) - della **INTESTAZIONE**, da cui risultino le persone che hanno partecipato alla seduta ed all'approvazione della proposta;
 - b) - del **PREAMBOLO**, contenente il richiamo alle istanze, alle proposte, agli atti istruttori del procedimento, ai pareri espressi dai Dirigenti di servizio, di ragioneria e del Segretario Generale, nonché, quando ne sia il caso, dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del relativo servizio, ed inoltre agli articoli di legge, di statuto e di regolamento su cui l'atto si fonda;
 - c) - della **MOTIVAZIONE**, consistente nella enunciazione dei motivi dell'atto ed avente il fine di manifestare gli elementi che determinano in concreto la volontà del Consiglio. La motivazione è obbligatoria ai sensi di legge; tuttavia non è richiesta per le deliberazioni a carattere normativo (statuto e regolamenti) e per quelli a contenuto generale (programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari e programmi di opere pubbliche, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, piani territoriali ed urbanistici e programmi di loro attuazione, ecc.);
 - d) - del **DISPOSITIVO**, che concretizza la volontà del Consiglio e costituisce la parte precettiva dell'atto. Esso può articolarsi in più punti a seconda del contenuto a carattere del provvedimento.
3. Al conferimento della idoneità a produrre l'effetto giuridico della deliberazione possono concorrere altresì elementi accidentali nelle tipiche forme:
 - a) - del **TERMINE**, per determinare il momento dal quale il provvedimento deve iniziare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) o deve cessare la sua efficacia (termine finale);
 - b) - della **CONDIZIONE**, dal cui avverarsi si fa dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la cessazione della medesima (condizione risolutiva);
 - c) - del **MODO**, consistente in un obbligo a carico del destinatario del provvedimento, il cui inadempimento legittima l'amministrazione ad una azione per l'esecuzione dell'obbligo stesso o alla revoca dell'atto.
4. Viene dato atto dell'acquisizione del parere della competente commissione consiliare permanente.

Art. 103

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio e sul portale online del sito del Comune di Crotone per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il Responsabile dell'Ufficio preposto (Archivio) certifica in calce ad ogni deliberazione, l'avvenuta pubblicazione, specificando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 104

(Invalidità e nullità delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni viziata di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere non sono valide.
2. Le deliberazioni che manchino del soggetto, oggetto, volontà, contenuto e forma e quelle comportanti spese che non siano corredate della attestazione della copertura finanziaria sono nulle.

Art. 105

(Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni)

1. Il Consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela delibera di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.
2. Il Consiglio, nell'esercizio del predetto potere, delibera di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base ad una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.
3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto ed attuale.
4. Il Consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.
5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.
6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:
 - a) - che creano a favore di determinati soggetti diritti perfetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
 - b) - che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
 - c) - che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla Giunta comunale.

Sez. II

PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 106

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ai sensi di Legge.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3. L'approvazione da parte del Consiglio comunale della mozione di sfiducia comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 107

(Adozione dei regolamenti)

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita al Comune dalla legge, adotta, nel rispetto della legge, i regolamenti previsti dallo statuto o da leggi statali o regionali.

2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento, della quale è responsabile il Segretario Generale, ai sensi di legge è svolta dal Dirigente del servizio competente per materia, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata da apposita relazione, corredata dai pareri come previsto per legge.
4. Il Consiglio comunale approva i singoli articoli nel testo proposto o in quello che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti; infine il Consiglio approva il regolamento nel suo insieme.
5. I regolamenti divenuti esecutivi, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni, a cura e sotto la responsabilità del Segretario Generale, ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 108

(Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto)

1. Il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto del Comune.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione dello statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.
4. Il Consiglio non può prendere in esame alcuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

CAPO IV

CONTROLLI

Sez. I

CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUOI COMPONENTI

Art. 109

(Scioglimento del Consiglio)

1. Lo scioglimento del Consiglio comunale si determina per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.
2. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 1, con il decreto di scioglimento del Consiglio si provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
3. I consiglieri componenti il Consiglio disciolto, qualora ritengano leso il proprio diritto a mantenere l'ufficio, possono ricorrere solo se lo scioglimento è dovuto a motivi di ordine amministrativo.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
5. I consiglieri appartenenti al Consiglio sospeso con provvedimento prefettizio ai sensi di legge, possono ricorrere contro il predetto provvedimento.

Art. 110

(Surrogazione e supplenze dei consiglieri)

1. Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere, come previsto per legge, il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 111

(Sospensione e decadenza dei consiglieri)

1. I consiglieri sono sospesi dalle funzioni con provvedimento del Prefetto.
2. I consiglieri decadono dall'ufficio:
 - a) - dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti espressamente previsti dalle leggi vigenti;
 - b) - dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
 - c) - dalla data della sentenza in primo grado emessa dall'autorità giudiziaria.
3. Al consigliere sospeso o decaduto dall'ufficio è precluso di sostare nella parte dell'aula consiliare destinata ai consiglieri e di esercitare i diritti di cui al Titolo III, Capo I, del presente regolamento.
4. A cura della Conferenza dei capigruppo, le deliberazioni adottate dal Consiglio con il voto del consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stata pronunciata la sospensione o si sia verificata la decadenza, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute, qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

Art. 112

(Rimozione dei consiglieri)

1. Il Consiglio, nella stessa seduta in cui prende notizia del provvedimento del Presidente della Repubblica con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.
2. Ai consiglieri rimossi si applicano le preclusioni di cui al comma 3 del precedente articolo.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 113

(Criteri di trasparenza e di partecipazione democratica)

1. Il Consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica.
2. A tal fine il Consiglio accerterà che:
 - a) - che siano stati osservati i termini e le modalità prescritte dalla legge;
 - b) - che le procedure per addivenire alla stipulazione dei contratti siano state svolte secondo le norme del relativo regolamento comunale adottato;
 - c) - che alle procedure sia stata data pubblicità secondo le vigenti norme in materia;
 - d) - che ai cittadini interessati dal provvedimento deliberativo proposto al Consiglio siano stati assicurati l'accesso ai documenti che vi riferiscono e la possibilità di essere sentiti di persona;

e) - che, in ogni caso, nella trattazione della pratica, della quale la deliberazione è l'atto finale o uno degli atti del procedimento, sia stato seguito strettamente l'ordine cronologico della protocollazione;

f) - che siano stati adottati i mezzi necessari per lo svolgimento sollecito ed obiettivo dell'azione amministrativa.

Art. 114

(Linea di indirizzo e di controllo)

1. Il Consiglio, allo scopo di pervenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 115

(Assunzione diretta dei pubblici servizi)

1. Il Consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

3. La deliberazione di cui al comma che precede, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

a) - le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;

b) - la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;

c) - le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio.

4. Il Consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto ed indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

Art. 116

(Assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto o in concessione)

1. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio già affidato in appalto od in concessione il Consiglio deve indicare:

a) - l'eventuale onere annuale a carico del Comune;

b) - il personale da assumere.

Art. 117

(Riscatto dei servizi affidati in concessione)

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del Consiglio adottata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

Art. 118

(La gestione di pubblici servizi mediante "istituzione")

1. Le disposizioni dei precedenti articoli 115, 116 e 117 si applicano, in quanto compatibili, alle "istituzioni".

Art. 119

(Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni)

1. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e/o delle istituzioni sono approvati dal Consiglio comunale.
2. Le relative deliberazioni dei consigli di amministrazione sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, al Comune ed assegnate alla Commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al Consiglio comunale.
3. Il Segretario Generale dispone la pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'Albo Pretorio.

Art. 120

(Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni)

1. Un terzo dei consiglieri assegnati al Comune può presentare al Presidente ed al Sindaco motivata proposta di convocazione del Consiglio comunale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il Consiglio dell'azienda speciale o della istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione e del Comune.
2. La proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni il Consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
3. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti previsto per la prima seduta.
4. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Consiglio comunale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili secondo le disposizioni previste dalla legge.
5. Lo scioglimento è proposto dal Sindaco quando esistano tentativi di infiltrazioni, di tipo mafioso nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo, o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

Art. 121

(Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio)

1. Il Consiglio comunale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.
2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il Consiglio deve indicare se intende che il servizio sia gestito in concessione, in appalto o in economia.
3. La deliberazione è comunicata, a cura del Sindaco, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione ed a procedere alle consegne.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 122

(Convenzioni)

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni facoltative per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata,

le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.

3. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte al Comune dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare tipo all'uopo previsto.

Art. 123

(ConSORZI)

1. Il Consiglio comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi.

Art. 124

(Ratifica di accordi di programma)

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione con cui nomina i suoi rappresentanti in seno alla conferenza afferente gli accordi di programma, attribuisce loro i necessari poteri con indicazione dei margini entro i quali devono contenere la facoltà di negoziazione.

2. Il Consiglio esprime il consenso all'accordo di programma con deliberazione, in esecuzione della quale il Sindaco emana l'atto formale di approvazione dell'accordo di programma stesso.

PARTE III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 125

(Entrata in vigore - Abrogazione norme)

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre norme, previste in regolamenti comunali, con esso in contrasto o comunque incompatibili.

2. Per tutte le altre disposizioni e normative si fa riferimento al Dlgs n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni.